CAMERA DEI DEPUTATI N. 827-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(PREVITI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(BIONDI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PAGLIARINI)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMONTI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, recante disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero

Presentato il 1° luglio 1994

(Relatore: **SOSPIRI**)

NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 26 luglio 1994, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

TESTO DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, recante disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, recante disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, recante disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero.	1. Il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, recante disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 550, 28 febbraio 1994, n. 136, e 29 aprile 1994, n. 258, nonché dell'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324.	2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, valutato in lire 231.628 milioni fino al 31 dicembre 1994, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1994: capitolo 1086 per lire 1.000 milioni; capitolo 1091 per lire 3.000 milioni; capitolo 1092 per lire 500 milioni; capitolo 1105 per lire 41.000 milioni; capitolo 1385 per lire 28.000 milioni; capitolo 1415 per lire 1.500 milioni; capitolo 1420 per lire 2.100 milioni; capitolo 1603/F per lire 600 milioni; capitolo 1802 per lire 3.000 milioni; capitolo 1872 per lire 10.000 milioni; capitolo 1878 per lire 2.000 milioni; capitolo 2000 per lire 1.000 milioni; capitolo 2002 per lire 2.700 milioni; capitolo 2102 per lire 43.000 milioni; capitolo 2103 per lire 500 milioni; capitolo 2104 per lire 26.841 milioni; capitolo 2107 per lire 10.000 milioni; capitolo 2503 per lire 20.378 milioni; capitolo 2802 per lire 10.000 milioni; capitolo 2804 per lire 13.500 milioni; capitolo 3001 per lire 7.000 milioni; capitolo 3101 per lire 2.000 milioni; capitolo 3204 per lire 2.009 milioni ».

All'articolo 5, al comma 1, le parole: « 31 ottobre 1994 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 1994 ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 del presente decreto, valutato in lire 50.553,712 milioni, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1994: capitolo 1076 per lire 1.148,712 milioni; capitolo 1105 per lire 13.160 milioni; capitolo 1802 per lire 4.200 milioni; capitolo 2102 per lire 22.045 milioni; capitolo 4011 per lire 10.000 milioni ».

Decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 152 del 1° luglio 1994.*

Disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia e della regione Calabria e nel territorio del comune di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità delle operazioni della missione umanitaria in Mozambico fino al 31 ottobre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, nelle province della Calabria e nel territorio del comune di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.

ARTICOLO 2.

1. Il personale di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 31 dicembre 1994.

ARTICOLO 3.

1. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato nelle attività di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 231.628,627 milioni fino al 31 dicembre 1994, si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio del Ministero della difesa.

ARTICOLO 5.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, sono prorogate per il personale impiegato in Mozambico fino al 31 ottobre 1994.

ARTICOLO 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in lire 37.915,284 milioni, si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio del Ministero della difesa.

ARTICOLO 7.

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 sostituiscono quelle dell'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, e quelle dell'articolo 70, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414.

ARTICOLO 8.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 30 giugno 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
PREVITI, *Ministro della difesa.*
MARONI, *Ministro dell'interno.*
BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia.*
DINI, *Ministro del tesoro.*
PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*
TREMONTI, *Ministro delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.